

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER LA
COLLABORAZIONE IN AMBITO STATISTICO**

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato **ISTAT**) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, codice fiscale 80111810588, rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente, Prof. Giorgio Alleva, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISTAT

e

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata **AGCOM**), con sede legale e domicilio fiscale in Napoli – Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco – codice fiscale 95011660636, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente, Prof. Angelo Marcello Cardani, domiciliato per la carica presso la sede dell'AGCOM,

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT fa parte del Sistema statistico nazionale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. h) e lett. m), del decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT provvede alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi e alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- l'art. 4 del regolamento (CE) n. 177 del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento CEE n. 2183/93, autorizza le autorità statistiche nazionali a raccogliere per fini statistici le informazioni oggetto del regolamento stesso contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative;
- l'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 681 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che dispongono di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie utili a fini statistici sono tenute a consentire all'Istat di accedervi, secondo modalità da concordare;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), del DPR 7 settembre 2010, n. 166, ha il compito di definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché di coordinare le modificazioni, le integrazioni e le nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI



Istat
Istituto Nazionale
di Statistica

utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;

- la direttiva del Presidente dell'ISTAT n. 1/2014 per il coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi per finalità statistiche contiene le disposizioni attuative in riferimento ai predetti compiti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 3) della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'AGCOM promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;
- ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 - (*Codice delle comunicazioni*), l'AGCOM effettua l'analisi dei mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto della normativa europea;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, l'AGCOM svolge l'analisi e il monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi;
- ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'AGCOM costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse;
- ai sensi della legge n. 249/1997, del Codice delle comunicazioni e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* o TUSMAR), l'AGCOM promuove l'interesse dei cittadini e degli utenti e garantisce i diritti dei consumatori in materia di servizio universale delle comunicazioni e dei servizi postali e con riferimento ai servizi media e ai contenuti digitali;
- in base all'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e s.m.i., (*Codice dell'amministrazione digitale* o CAD) qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive, fermi restando i casi di segreto e di divieto di divulgazione previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ai sensi dell'art. 58 del CAD, così come modificato dall'art. 24 *quinquies* del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72 del CAD secondo standard di comunicazione e regole tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Istat
Istituto Nazionale
di Statistica

- il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- specifiche misure per il trattamento di dati personali effettuati per finalità statistiche dai soggetti del SISTAN sono contenute nel *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003);
- l'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, detta disposizioni per la tutela del segreto statistico;

CONSIDERATO CHE

- per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'ISTAT e l'AGCOM si avvalgono di sistemi informativi automatizzati;
- i sistemi informativi di entrambi gli Enti presentano, da un punto di vista tecnico, le caratteristiche necessarie per poter attuare in modo idoneo ed efficace lo scambio di informazioni, nel rispetto della disciplina dettata dal CAD, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito, secondo il disposto dell'articolo 58, comma 2, degli accessi alle proprie basi dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e);
- è interesse delle Parti promuovere iniziative congiunte volte a favorire l'utilizzo a fini statistici delle informazioni raccolte nell'ambito delle attività amministrative e gestionali, anche attraverso il coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi di cui al citato art. comma 2, lett. c), del DPR n. 166/2010;
- lo sfruttamento a fini statistici degli archivi amministrativi e gestionali determina una riduzione degli oneri statistici sui rispondenti e dei costi della statistica ufficiale;
- lo scambio delle informazioni e la gestione condivisa di banche dati consente di rispondere agli obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione e di migliorare l'accessibilità alle *Public Sector Information*.

VISTA

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 15 in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

tutto ciò premesso e considerato,

convengono quanto segue

Art.1

Oggetto

1. Con il presente protocollo l'ISTAT e l'AGCOM, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato:

- a) allo scambio automatizzato di informazioni allo scopo di favorirne lo sfruttamento a fini statistici, nel rispetto della normativa richiamata in premessa;
- b) alla realizzazione di studi e ricerche statistiche su temi di comune interesse con particolare riguardo:
 - a. all'analisi dei prezzi al consumo, con riferimento alla definizione dei prodotti per i quali rilevare le informazioni sui prezzi, alla stima delle strutture di ponderazione e alla costruzione di indici sintetici;
 - b. alla realizzazione, da parte dell'Autorità, della banca dati delle reti di accesso a Internet sul territorio nazionale;
 - c. all'approfondimento della tematica "cittadini e digitalizzazione", con particolare riguardo ad analisi socio-economiche dei comportamenti e degli usi dei nuovi servizi e contenuti digitali;
 - d. alla progettazione di servizi innovativi a partire dai dati e dal patrimonio informativo disponibile e comune, quale strumento di crescita economica (progetti Open data e Big Data).

Art.2

Attuazione del protocollo

1. Gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché la ripartizione degli eventuali oneri tra le Parti, sono disciplinati con appositi atti esecutivi, secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono proposti dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5 e sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

Utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi

1. Allo scopo di promuovere e razionalizzare l'uso a fini statistici delle informazioni presenti negli archivi e nei registri amministrativi e di ridurre, conseguentemente, sia l'onere statistico su individui e imprese sia i costi di produzione dell'informazione statistica ufficiale:

a) l'AGCOM nel rispetto della normativa vigente e della tutela della riservatezza delle informazioni acquisite, consente l'accesso ai propri archivi e registri e l'acquisizione delle informazioni ivi contenute per la realizzazione dei progetti di ricerca definiti e disciplinati con gli atti di esecuzione di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità negli stessi atti indicate;

b) il Comitato di coordinamento individua le variabili presenti negli archivi e nei registri amministrativi dell'AGCOM utili a fini statistici e propone ai vertici istituzionali delle Parti, per il coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c), del DPR n. 166/2010 richiamato in premessa, le modifiche, le integrazioni e le nuove impostazioni della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi usati per la raccolta di informazioni utilizzate o utilizzabili in ambito statistico, nel rispetto e in conformità alle previsioni legislative di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (CAD).

Art. 4

Trattamento di dati personali e segreto statistico

1. Le attività previste dal presente protocollo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con specifico riguardo all'obbligo della preventiva informativa agli interessati (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e art. 6, comma 2, del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato) e all'adozione di idonee misure di sicurezza.

2. Qualora le attività previste dal presente protocollo richiedano l'uso di dati raccolti dall'Istat nell'ambito della propria attività statistica, tali dati saranno resi disponibili nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina del segreto statistico dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e potranno essere utilizzati esclusivamente per scopi statistici, secondo le modalità definite negli atti esecutivi di cui all'articolo 2.

Art. 5

Comitato di coordinamento

1. Per la gestione del presente protocollo è istituito un *Comitato di coordinamento* composto da due rappresentanti per ciascuna Parte.
2. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra Parte i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.
3. Il Comitato ha il compito di:
 - a) definire gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali oneri delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e proporre la sottoscrizione degli atti esecutivi in conformità al comma 2 medesimo articolo;
 - b) individuare le variabili presenti negli archivi e nei registri amministrativi utili a fini statistici e proporre ai vertici istituzionali delle Parti le modifiche, le integrazioni e le nuove impostazioni dei sistemi informativi e della modulistica usati per la raccolta di informazioni utilizzate o utilizzabili in ambito statistico, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lett. b);
 - c) monitorare la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a), attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti, e delle iniziative di cui alla lett. b);
 - d) individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi nell'ambito del monitoraggio di cui alla lett. c);
 - e) proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente protocollo.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante dell'ISTAT.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, esperti in relazione ai temi in discussione.
6. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro cui affidare specifici compiti di studio e proposta, ai quali possono partecipare anche tecnici ed esperti esterni. Ciascun gruppo di lavoro riferisce al Comitato in merito ai risultati dell'attività svolta.
7. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ciascuna Parte. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra Parte il nominativo del proprio rappresentante e, in caso di sua sostituzione, ne darà tempestiva comunicazione scritta.

8. La partecipazione al Comitato, alla segreteria e ai gruppi di lavoro di cui al presente articolo non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato e della segreteria o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città in cui si svolgono le riunioni.

Art. 6

Durata del protocollo

1. Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, per uguale periodo di tempo, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del protocollo stesso.

Art. 7

Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Roma,

* Istituto nazionale di statistica

Il Presidente

(Prof. Giorgio Alleva)

* (Prof. Giorgio Alleva)

* Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Presidente

(Prof. Angelo Marcello Cardani)

* (Prof. Angelo Marcello Cardani)

* Firmato digitalmente